CAMERA DEI DEPUTATI N. 2246

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato APREA

Norme in materia di servizio di mensa per gli operatori scolastici

Presentata il 18 settembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge tende ad assicurare la continuità del servizio della mensa scolastica per gli insegnanti che nelle scuole materne, elementari e medie statali prestano servizio durante la refezione scolastica.

La questione relativa alla utilizzazione gratuita delle mense scolastiche gestite dagli enti locali da parte del personale docente statale ha assunto negli ultimi anni maggiore rilevanza, considerate le aumentate esigenze derivanti dall'articolazione dell'orario scolastico, nella scuola materna, elementare e media, nonché in relazione alle norme in materia di stato giuridico dei docenti (articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, e articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399), sull'assistenza educativa svolta durante la refezione.

Per l'anno 1994 il problema ha trovato soluzione nelle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che ha previsto la corresponsione di un contributo erariale agli enti locali a titolo di rimborso degli oneri connessi alla erogazione gratuita del servizio di mensa al personale docente.

Poiché, tuttavia, la formulazione del citato articolo 17 prevedeva la spesa in questione per il solo anno 1994, si rende necessario disciplinare in via legislativa anche per gli anni successivi l'intera materia. In tal senso una favorevole opportunità era stata offerta dal decreto-legge 10

giugno 1994, n. 370, convertito con modificazioni, della legge 8 agosto 1994, n. 496, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica. Nell'*iter* di esame al Senato della Repubblica la Commissione istruzione aveva approvato un emendamento, poi respinto dall'Assemblea, pur in assenza di una pregiudiziale contrarietà dei gruppi all'emendamento medesimo. L'emendamento è stato riproposto nel corso dell'esame in sede referente presso la Camera dei deputati, ma è stato dichiarato non ammissibile dalla Presidenza. Si rende quindi necessario intervenire tempestivamente per garantire il diritto alla gratuità dei pasti a favore del personale scolastico in servizio, anche al fine di assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico evitando ogni possibile contenzioso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, gli enti locali sono tenuti a fornire gratuitamente il servizio di mensa al personale insegnante dipendente dallo Stato o da altri enti nelle scuole nelle quali gli stessi enti locali provvedono alla refezione degli alunni.

2. Per l'individuazione del personale docente avente diritto al servizio di mensa gratuita e per la determinazione delle modalità di erogazione del contributo erariale a favore degli enti locali interessati, si applicano le disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 88 miliardi annue a decorrere dall'anno 1997, si provvede, per gli anni 1997 e 1998, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL13-2246
Lire 500